

## le favole:

*“fai come la volpe che ogni tanto, per non farsi prendere,  
ritorna sui suoi passi e prende un'altra strada”*

**Quindicesima** favola partigiana:

**Progetto di « LAUDO per il Movimento Luoghi Comuni »**  
(anticipato qui dalla ventiduesima favola)

### RELAZIONE :

Ai volonterosi dei\per i “luoghi comuni” *mando per parere e integrazioni la seguente bozza di **Laudo** che consente ai Luoghi comuni, non solo cadorini, extra cadorini o extra italiani, di impattare la mondializzazione in corso mantenendo la singolare geografia mentale<sup>1</sup> che li hanno contraddistinti nei secoli. Il Laudo non abbisogno di notai, di registrazioni, di Codoci Civili, di approvazioni di Regioni: è un'intesa tra possessori di fondi agrosilvopastorali, e quanto dalla gestione dei medesimi e derivato. E' un modo di prendere possesso di un bene (“apprensione per laudo” di cui all'art 30 L.n.1979\1952), un regolamento d'uso che ha pari dignità giuridica della Carta Costituzionale Repubblicana Italiana. Ci siamo chiesti: perchè rivendicare dagli attuali Sistemi-nazionali o sovranazionali, cose che fanno parte della nostra esistenza (e che la Costituzione italiana del '48 ha trascurato), quando possiamo (e forse dobbiamo)farle o **rifarle** da*

---

<sup>1</sup> L'espressione “geografia mentale” coniata da don Sandro Lagomarsini in “Uso comune e appropriazione metropolitana, due modelli di utilizzo del territorio in val di Vara” (da Memorie dell'Accademia Lunigianese di Scienze ‘Giovanni Cappellini’ vol. LXX 2000, Scienze storiche e morali, La Spezia 200, pp.75-89) merita una riflessione.. da favola partigiana:

L'uso comune discende dal regolamento della comunità cui appartiene il bene che, per dirla col Movimento per una *Decrescita Felice*, sarebbe meglio chiamare “luogo comune”. Il regolamento d'uso (detto *laudo*, in Cadore), è lo strumento di *apprensione* del bene\luogo comune e che -in diritto- significa “installarsi in un luogo, da parte di una comunione di famiglie, con regole del gioco fatte *nemine discrepante*”. L'appropriazione metropolitana invece è “una presa di possesso di un bene da parte dell' individuo Stato o suoi satelliti o singola persona fisica, con l'intento di farlo proprio” con regole del gioco (*funzione sociale*, all'art. 44 della Costituzione – mutualità e assenza di fini di lucro, art.45) fatte individualmente e quindi rimaste lettera morta, a pro dei ladri e degli e evasori fiscali. Apprensione per laudo (cioè *uso comune*) e appropriazione metropolitana (cioè furto) é il tema svolto da d. Lagomarsini, “*il prete che cammina*” in Val di Vara. Una questione di mente, di *materia grigia* diversamente sviluppatasi (per quantità e qualità) da luogo comune a luogo comune orbis terrarum, *geografica* (rurale (montana), urbana, metropolitana). Diversità di cultura, di menti, di cives, geograficamente allocata. Una tipicità di *cives* (oltre che di vino e formaggio). Da un lato i costruttori di ambiente, dall'altro i ladri, forti delle lettere morte, rimaste *naturalmente* inattuata nella Costituzione, nel pseudo Laudo dello Stato individuo. Ho spesso usato l'espressione di d. Sandro, alludendo alla **tipicità geografica** della materia grigia, un patrimonio **imprescrittibile** (alla pari del Patrimonio Antico di cui all'art. 3 della L. per la montagna n. 97\1994) una materia grigia che l'uomo ha sviluppato, più degli altri animali, per poter impiegare le mani (V. *sesta favola partigiana*). In analogia con la distribuzione delle piante sulla faccia della terra (studiata in “Fitogeografia”, una branca della Botanica), esiste una distribuzione geografica anche della materia-grigia-raziocinante dell'*Homo erectus*. Una diversità '**patrimonio dell'umanità**', una tipicità che mal si concilia, nel bene e nel male, con l'**égalité** perseguita in Francia all'ombra della ghigliottina. Una diversità tra comunità di base, tra “luoghi comuni”, tra culture, tra parrocchie, cioè una *res comunitatis* (materia grigia collettiva). Ciò sta a dire che l' *égalité*, a livello di stato-nazione, al massimo produce dei Comuni e delle Province napoleonici, dei Podestà, delle Comunità Montane, delle Regioni postsessantottine, delle Gomorre, ecc., compresi i fornai sindacalizzati col lievito di birra.. (È noto che una delle conquiste della Rivoluzione francese fu -per i fornai- il lievito di birra, che riduce da 7 a 1 i tempi della panificazione consentendo ai fornai di dormire alla pari dei metalmeccanici). L' *homo erectus* italicus, da pesce in barile peninsulare *partenopeo*, l' ha scampata una volta. Oggi, persi i contadini, è in difficoltà: monnezza docet. Davanti il naso non si trova più le mani ma la... mondializzazione, un'enorme, apocalittica ghigliottina, con buona pace del pacifista, napoleonico Pannella.

noi (con quelli che ci stanno!), proprio per dare un valore gratificante alla vita individuale e collettiva?. Per stilare e attuare un Laudo non interessano comprensori organici di territorio; ne bastano spezzoni, a macchia di leopardo, con sezioni amministrative autonome e federate. Un seme da gettare, vallata per vallata, per chi ci sta e, soprattutto, ci crede.

Quanto sotto, in bozza, andrà integrato e migliorato soprattutto per quanto concerne l'ottemperanza al diritto anteriore di cui alla L. n. 991\1952, art. 34 e alle finalità di costruzione di ambiente di cui alla legge per la montagna n. 74\1994, art. 3

## TESTO :

===== † =====

In nomine Christi amen

### art.1 (finalità, figura giuridica, sedi)

Per il buon governo, tutela e conservazione del Patrimonio Antico valgono le regole stabilite nel presente laudo. Tali regole discendono dal tipo di proprietà 'solidale', a 'mani unite', citate nelle Leggi per la montagna: n.ri 991\1952, art. 34 e Reg. n. 1979\1952, art. 30; L. n. 1102\1972, artt. 10 e 11, L. n.97\1994, art. 3.

La figura giuridica dell'Associazione amministratrice dei beni esemplificati all'3 della Legge per la montagna n. 97\1994, art. 3, qui denominata "Movimento Luoghi Comuni" (MLC), è privatistica e riguarda proprietà collettive avute dai soci, singoli o in comunità, per una gestione *pro indiviso*.

**Le sedi** (tutte *operative* ma con specifiche attribuzioni per studi, ricerche, inventari, documentazioni, consulenze legali e/o bancarie, aziende pilota, editoriali, ecc.) che potranno istituire sedi secondarie sul territorio nazionale o extranazionale;

### esempi:

- Per il Friuli e il Cadore: ***presso la Self School di Amicizia e Libertà del Segretariato Pellegrini da Zoldo Via Belina n. 16, Loc. I Coi, 32010 Zoldo Alto BL***
- Per la Liguria: ***presso il museo contadino di Cassego (la Spezia)***
- Per la Toscana: ***.presso Libreria Editrice Fiorentina in FIRENZE, Via dei Pucci, 4***  
***. presso il Centro "Guido Cervati" in Serravezza LU***



- Per il Lazio: ***.(legale) presso l'A.PRO.D.U.C . (Associazione nazionale per la tutela delle Proprietà collettive e dei Diritti di Uso Civico), in ROMA, via Dora n.1 -00198- < [www.demaniocivico.it](http://www.demaniocivico.it) >***

***. presso l'Associazione tra le Università Agrarie dell' ex Stato Pontificio***

(Associazione Regionale Università Agrarie Lazio A.R.U.A.L. Via Umberto I 00030 Colonna (RM)  
Tel.: 06 94 382 28 Fax: 06 94 382 28 E-mail: [arual.anedec@virgilio.it](mailto:arual.anedec@virgilio.it)

.....  
.....

#### art. 2 (ambito geografico)

L'ambito geografico in cui vale il presente laudo è, **attualmente** e a titolo sperimentale, quello relativo alla sub regione "Cadore", nei confini territoriali antecedente alla guerra di Cambrai (comprendente quindi i territori lo Zoldano versante M. Pelmo ( a partire dalla linea immaginaria "FIN BEL IUL" incisa alla base a nord della Civetta), Cortina d'Ampezzo, Comelico e Sappada.

La sub regione sopra indicata sarà denominata "bioregione Cadore" traendo dalla proprietà solidale detta anche 'a mani unite' o più comunemente 'collettiva', immune cioè da interessi speculativi individuali, la sua naturale vocazione ecologista.

#### art.3 (beni immobili)

Sono beni conferibili ai MLC, con le procedure di cui all'art. 5, per essere condotti e amministrati secondo le regole del presente laudo:

- quelli silvopastorali tuttora in gestione pro indiviso da parte di associazioni riconosciute dal D.P.R. 1104\1948, nonché dalla legge per la montagna n. 1102\1972 artt 10 e 11, per i quali le vigenti organizzazioni di gestione intendano avvalersi degli effetti del presente laudo.
- quelli agrosilvopastorali rimasti ancora in gestione delle Amministrazioni comunali 'napoleoniche' (in virtù del decreto vicereale del 1806).
- quelli illo tempore assegnati alle famiglie degli originari tramite l'istituto del colonnello, **attualmente** accatastati agli eredi delle medesime, i quali -ferma restando l'iscrizione catastale- possono venir concessi in gestione temporanea per la fruizione dei benefici derivanti dalla attuazione del presente Laudo.
- le scorte vive e\o morte

-.....

#### art. 4 (migliorie)

Sono *migliorie* le opere riconosciute di interesse dal e per il MLC fatte nei secoli dalla famiglia, o dalla comunione di più famiglie nella conduzione di fondi agrosilvopastorali, o provenienti dalla gestione degli Enti esponenziali del tempo dei beni comuni e con attenzione alla conservazione dell'avifauna e flora locale.

Sono da intendersi *migliorie* anche le spese documentate fatte per ottenere e\o mantenere l'accorpamento di fondi al fine di mantenere e\o riportare i medesimi al potenziale di *minima unità colturale* in consonanza, per il regime successorio, con le disposizioni del *maso chiuso* vigenti Alto Adige.

Ogni miglioria apportata sui beni sopradetti, come le scorte vive e\o morte a dotazione delle imprese agrosilvopastorali, turistiche ed energetiche, viene considerata *proprietà quiritaria* e verrà indennizzata agli aventi titolo in concordato privato, secondo le regole di cui all'art. 6) e compatibilmente con le possibilità del MLC.

#### art. 5 (Esempi di miglioria):

- SUL TERRITORIO NON URBANIZZATO: letamazioni di prati e pascoli, migliorie boschive (accumulo ramaglia, salvaguardia delle latifoglie, sistemazione frane, ecc.), viabilità di servizio, confinazioni, ecc.
- SUL TERRITORIO URBANIZZATO: edificazioni, fatte o in progetto, per uso abitativo, artigianale, industriale, di interesse per le finalità del MLC.
- SUL PIANO FEDERALISMO FISCALE: la quota del 12,5 %, corrispondente al valore del fondo, da trattenere da qualsiasi tassa che i soci devono agli organi statuali italiani, per devolverla alla sez locale del MLC.
- OGNI AZIONE sul piano giudiziario, urbanistico, politico-costituzionale italiano, volta a impedire speculazioni edilizie a danno del Patrimonio Antico.

- .....

#### art.6 (sul conferimento)

I conferimenti possono riguardare:

-beni immobili, anche per quote parziali di possesso e/o per periodi (da concordare con il Marigo o con un suo delegato), comunque siano pervenuti nella titolarità del conferente (acquisto, eredità, concessione di tipo enfiteutico, ecc. .

-prestiti finanziari con interessi (da concordare come sopra).

-donazioni e lasciti.

-prestazioni professionali di interesse per il *MLC* e/o per i singoli soci.

-.....

Per i conferimenti al *MLC* non ci si avvarrà nè di notai, nè di Organi magistraturali e, per le valutazioni, si eviteranno quelle di tipo erariale e quelle del così detto libero mercato. Ci si avvarrà, per quanto possibile, dei dati di superficie e dei possessori rinvenibili al Vecchio Catasto, al Catasto Storico e ai Sommarioni dell'Archivio di Stato di Venezia. Il conferimento, soggetto a verbale sottoscritto, si intende effettuato tramite *stretta di mano* col Marigo e in presenza di due testimoni soci di zona del *MLC*. Ogni eventuale contrattempo derivante dal conferimento, sarà a carico del *MLC*.

I conferitori hanno titolo di precedenza nella fruizione di posti lavoro per propri familiari.

Ai conferitori degli immobili, a titolo provvisorio o permanente, verranno indennizzate le *migliorie* apportate, secondo tempi e modi compatibili con le disponibilità del *MLC* e da concordare col Comitato, con riguardo anche a valori similari di mercato, detraendone il 12,5 % da intendersi corrispettivo al valore del fondo.

In caso di opposizione al conferimento, da parte di un familiare e/o co-possessore, questa sarà considerata solo a seguito dimostrazione -nei fatti- del perseguimento e/o mantenimento delle *migliorie* apportate con esiti positivi sul Patrimonio Antico.

#### art.7 (obiettivi dell'impresa)

L'Associazione *MLC* opera nei campi dell'energia autogestita (eolica, solare, carbon bianco, metano da biomasse forestali e/o animali, gassificazione dei rifiuti urbani), della zootecnia, della conduzione agro-silvo-pastorale, della regimazione idrica e idrogeologica, delle sorgenti, delle concessioni minerarie, del turismo, della viabilità minore, allo scopo di creare posti lavoro a tempo pieno e/o parttime, negli interessi della salute delle persone e del territorio come "luogo comune", nel rapporto di interdipendenza con l'uomo.

#### art. 8 (i soci)

a) **Soci di diritto** sono gli uomini e le donne (donne nel senso originale di "domine" cioè padrone) che conferiscono beni materiali e intellettuali, prestazioni d'opera e/o professionali, prestiti finanziari, per il raggiungimento di quote\posti-lavoro, fruibili dalla famiglia per il proprio sostentamento. Le quote *post-lavoro* restano in prioritaria successione di tipo allodiale nelle famiglie dei soci conferenti.

b) **Soci di fatto** sono quelli che traggono il proprio sostentamento, fino al 60%, dalle prestazioni **da** e **per** il *MLC*. Per questi soci è prevista, in apposito regolamento, una certa mobilità stagionale interna tra i vari incarichi di lavoro, previa verifiche attitudinali e aggiornamenti professionali. Anche i posti lavoro restano in successione di tipo allodiale nell'ambito della famiglia.

c) **Soci onorari** sono gli Enti e le Istituzioni dello Stato (Demani, E. Parastato, Atenei, Regioni, Province, ecc.) con propri statuti istitutivi consoni alle le finalità del *MLC*, i quali possono fornire beni, servizi negli interessi del *MLC* .

Tutti i soci sono impegnati a privilegiare e diffondere il consumo dei prodotti del *MLC*.

#### art. 9 (organi e funzioni)

Sono organi dei *MLC*:

-l'Assemblea generale, indetta annualmente in data prefissata dalla maggioranza dei presenti alla assemblea precedente, decide a maggioranza sulle proposte del Comitato. Le eventuali

opposizioni verranno registrate dal Comitato -in quanto organo giurisdizionale- per essere riscontrate nella loro fattibilità nell'Assemblea annuale successiva, salvo richiesta del 50+1 % dei presenti di un' Assemblea straordinaria.

-il Comitato di gestione, in servizio effettivo permanente; decide a maggioranza. Esso è costituito solo dal numero minimo di componenti consentito dal seguente riparto proporzionale:

- A) 50%+1 in rappresentanza dei soci di categoria b);
- B) 1 (uno) in rappresentanza dei soci categoria a);
- C) 1 (uno) “ dei turisti stagionali conferitori di beni e\o richiedenti guardiania;
- D) 1 (uno) “ degli Enti e\o Istituzioni statuali.

L' incarico a membro del Comitato, fissato in 5 anni di massima durata, viene dato dal Marigo, sentite le parti interessate, con gradualità nel quinquennio, onde consentire l'esercizio delle funzioni del Comitato senza soluzione di continuità.

Il Comitato propone all'Assemblea (ordinaria o straordinaria) il nuovo Marigo, le eventuali necessarie variazioni al testo del laudo, e relaziona sull'operato trascorso e sul programma futuro.

-il Marigo, con carica annuale e obbligatoria, in servizio permanente, viene scelto dal Comitato tra i suoi membri. Opera da buon padre di famiglia e rappresenta il MLC verso l'esterno. La carica annuale può essere rinnovata dall'Assemblea generale.

#### art. 10 (del patrimonio)

I beni conferiti, una volta soddisfatte le richieste di indennizzo per le migliorie apportate, e quelli donati con volontà testamentarie, divengono beni allodiali pro indiviso dei soci a) e b) nel MLC, volti in primis al pieno conseguimento degli obiettivi previsti all' art. 3 della Legge per la montagna n. 97\1994 (ambiente, conservazione del Patrimonio Antico, accorpamento di più gestioni locali) e, per tanto, immuni da balzelli statali.

Per esigenze di autocontrollo sullo stato e sull'utilizzo dei beni, per esigenze specifiche dei luoghi e tempestività degli interventi, sono previste sedi distaccate, anche temporanee.

#### art.11 (contenzioso)

-'interno', tra singoli soci o tra soci e il MLC:

\* tramite ricorso al giudice ambulante scelto dal marigo tra rinomati cultori e studiosi del diritto anteriore, scelto anche tra Magistrati o Avvocati in pensione che, quando in servizio, abbiano operato -in presenza di leggi anomale rispetto al MLC- avvalendosi del proprio potere discrezionale.

\* non si esclude il ritorno all' *ordalia*.

-'esterno': Fino a quando la Costituzione italiana ignorerà la presenza sul suolo patrio di similari forme di Autonomia Locale, specificandole nel suo art. 5, l' Associazione MLC, in caso di contrasti di interesse con il vigente Sistema Italia, ricorrerà alle tutele sovranazionali operanti a derimere contrasti di interesse tra Sovranità diverse.

#### Art. 12 (segue..)

*..seguono regole, in comun-ione, relativamente a particolari aspetti e funzioni (vigilanza, esperti, rapporti con lo Stato e con altre realtà di collettività esistenti nella Comunità europea, vertenze tra\con i soci, ecc.) nonchè quelle relative alla gestione dei luoghi comuni sia inerenti l'impresa collettiva (per una trasformazione della composizione floristica e un governo dei boschi al fine dei commons metaniferi suggeriti dall'uomo di Mondeval) sia quella delle singole famiglie, regole relative al federalismo fiscale sui redditi da impresa singola dei soci e\o collettiva del MLC, agli oneri assicurativi per previdenza, salute, istruzione, alle regole per il ripristino dell'antica 'cassa pelota' (vera e propria banca paesana) e per quant'altro necessario.*